5. ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Nel corso del 2004 l'Ufficio ha collaborato ai lavori del GAFI sia partecipando alle riunioni plenarie sia fornendo il proprio contributo ai diversi gruppi e sottogruppi ad hoc costituiti per:.
a) predisporre il testo della nona raccomandazione speciale e provvedere all'aggiornamento delle note interpretative relative alle altre otto raccomandazioni per il contrasto sul piano finanziario del terrorismo internazionale; b) analizzare le tipologie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In tale ambito un esponente dell'Ufficio è incaricato del coordinamento del sottogruppo che esamina le problematiche legate all'attività di trasferimento fondi nelle varie forme; c) esaminare le problematiche connesse all'operatività in campo assicurativo; d) contrastare il finanziamento del terrorismo ed esaminare ed aggiornare la nuova metodologia di verifica in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento elaborata dal FMI e dal GAFI; e) individuare i paesi "non cooperativi" nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

L'Ufficio ha inoltre partecipato alla valutazione dell'Armenia per conto del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio d'Europa (MONEYVAL) con l'utilizzo della specifica metodologia di valutazione elaborata dal FMI e dal GAFI.

Sul piano della cooperazione tra Paesi in vista dell'allargamento dell'Unione Europea, l'Ufficio è impegnato in iniziative di gemellaggio, finanziate dal programma "Phare" dell'Unione Europea che vedono coinvolte la Romania e la Turchia.

Inoltre ha in corso ipotesi di gemellaggi con la Repubblica Ceca e la Bulgaria.

Nell'ambito delle attività del Consiglio d'Europa l'Ufficio è presente in via ordinaria nel Comitato Antiriciclaggio ed ha svolto attività di training per il GAFI e il Moneyval per la formazione dei valutatori da utilizzare nelle verifiche sui sistemi di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo.

L'Ufficio ha partecipato alla riunione Plenaria del "gruppo Egmont", organismo internazionale nel quale sono rappresentate tutte le FIU e agli incontri dei gruppi di lavoro che operano nell'ambito dell'Organismo - in materia, di normativa, formazione del personale, costituzione di nuove FIU, attività operativa e problematiche tecnologiche (IT).

Sono proseguiti i contatti con le FIU estere per la definizione di accordi di collaborazione per lo scambio di informazioni su operazioni sospette; in particolare sono stati già concordati con le relative controparti estere (Indonesia, Svizzera, Liechtenstein, Guatemala e Giappone) i testi di cinque accordi la cui sottoscrizione avverrà nei primi mesi del 2005 portando così a 25 il numero delle intese definite. Ulteriori accordi sono in via di definizione con: Messico, Israele, Argentina, Tailandia, Venezuela, Malta, Cipro, Malesia, Slovacchia, Andorra, Estonia e Singapore.

Sul piano delle attività formative, l'Ufficio è impegnato in alcuni programmi a beneficio di FIU estere. In particolare, proseguono, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, i programmi di formazione a beneficio delle UIF della Federazione Russa e dell'Ucraina. Sta

inoltre proseguendo l'attività di formazione a favore della FIU egiziana, alla quale partecipano, oltre l'Ufficio, il Fincen per gli Stati Uniti e il N.C.I.S. per il Regno Unito.

Nell'ambito del progetto FIUNET per lo scambio a livello comunitario di informazioni su base multilaterale , è attiva la rete pilota costituita tra le FIU promotrici dell'iniziativa. Ai cinque paesi promotori (Italia, Gran Bretagna, Francia, Olanda e Lussemburgo) si sono aggiunti Belgio, Spagna e Germania.

Infine, l'Ufficio partecipa , in ambito OCSE, al gruppo di lavoro che segue l'attuazione della Convenzione per la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali.

6. LE ISPEZIONI NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI ABILITATI

6.1 L'attività ispettiva

L'attività ispettiva nei confronti degli intermediari abilitati, svolta ai sensi dell'art.5, comma 10, della Legge n.197 del 1991, così come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.153/97, è diretta ad accertare il rispetto degli obblighi di legge ed a verificare l'attendibilità dei flussi informativi trasmessi all'Ufficio.

Le verifiche, in particolare, sono volte a riscontrare l'osservanza degli obblighi in materia di identificazione della clientela e di registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni nell'archivio unico informatico, attraverso opportune campionature dell'operatività tipica degli intermediari; costituiscono oggetto di esame, inoltre, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi organizzativi adottati, delle procedure automatizzate di rilevazione e del controllo interno.

In tale sede, è stata svolta una forte opera di sensibilizzazione sull'importanza di una completa e corretta rilevazione dei dati, passaggio essenziale per garantire l'attendibilità sia delle interrogazioni sull'archivio unico informatico, disposte a fini investigativi dalle autorità competenti, sia delle analisi sui dati aggregati effettuate dall'Ufficio.

Hanno, altresì, costituito oggetto di esame le procedure adottate per l'individuazione e la valutazione delle operazioni che presentano profili di anomalia, suscettibili di approfondimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 197/91, ed i presidi predisposti per adempiere i precetti emanati per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. L'approccio seguito in sede ispettiva, coinvolgendo i poteri decisionali ed il personale ai diversi livelli operativi, ha costituito un fattore di stimolo per una più fattiva collaborazione da parte degli intermediari, che si è concretizzato in un incremento delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti ispezionati.

Particolare attenzione è stata rivolta agli intermediari operanti in aree geografiche maggiormente esposte al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio. A tal fine sono stati sottoposti a verifica istituti con direzione generale ubicata nelle cosiddette "regioni a rischio" ed, inoltre, nell'ambito degli accertamenti effettuati presso altri intermediari, si è comunque tenuto conto, nella definizione del campione operativo, dell'attività svolta dalle dipendenze localizzate in dette regioni.

Nell'ambito delle verifiche condotte sulle diverse tipologie operative riscontrate presso gli intermediari ispezionati, sono state esaminate le operazioni effettuate con controparti estere, allo scopo di evidenziare e valutare eventuali movimenti disposti da o verso paesi *off-shore*, atteso l'elevato profilo di rischio connesso alle operazioni della specie.

In aggiunta agli interventi ispettivi di tipo "generale", è stata espletata anche un'attività di monitoraggio, volta a verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati dagli intermediari per rimuovere le situazioni di criticità sistemiche emerse nel corso di precedenti accertamenti.

L'Ufficio ha svolto l'attività di controllo anche nei confronti di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), ai sensi degli artt. 106, comma 6, e 128, comma 2 della stessa legge.

6.2 Il controllo sugli intermediari abilitati

6.2.1 I criteri seguiti per l'elaborazione del piano ispettivo

L'attività ispettiva dell'Ufficio è stata effettuata sulla base di un programma annuale di interventi concordato con le Autorità di Vigilanza di settore.

Gli intermediari abilitati da sottoporre ad accertamento sono stati selezionati attraverso l'applicazione congiunta di criteri "ordinari", quali la rotazione temporale e la diversificazione geografica degli interventi, e di criteri "specifici", ispirati dall'evoluzione dello scenario di riferimento e dalle nuove tendenze operative espresse dal sistema finanziario. Nel programma annuale sono stati inseriti, inoltre, intermediari per i quali è stata rilevata la presenza di costanti carenze o anomalie in sede di analisi dei dati inviati in forma aggregata all'Ufficio.

Il piano ispettivo è stato caratterizzato dalla presenza di intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario, per consentire una valutazione degli assetti organizzativi adottati a livello aggregato, ovvero intermediari che utilizzano tecniche di comunicazione "a distanza" per entrare in contatto con la clientela.

In relazione alle dimensioni aziendali, sono stati selezionati intermediari di elevato *standing* operativo, caratterizzati da una significativa incidenza dei movimenti finanziari effettuati rispetto ai flussi complessivamente rilevati a livello di sistema; così pure banche di piccole dimensioni per verificare l'attenzione prestata alla materia dell'antiriciclaggio in realtà aziendali fortemente radicate nel contesto socio-economico di appartenenza e valutare la capacità di fronteggiare eventuali tentativi di introdurre nel circuito finanziario capitali di provenienza illecita.

Con riferimento agli intermediari abilitati non bancari, la scelta è stata orientata dall'esigenza di sottoporre a verifica quelli appartenenti alle diverse tipologie (imprese assicurative, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, ecc.), tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalle Autorità di Vigilanza di settore.

6.2.2 Gli interventi ispettivi

Nel periodo gennaio-dicembre 2004 sono stati ispezionati 43 intermediari abilitati, di cui 31 intermediari bancari.

Le direzioni generali delle banche ispezionate sono ripartite in 14 regioni: 8 in Lombardia, 3 in Puglia, Marche e Sicilia, 2 in Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Lazio ed 1 in Piemonte, Toscana, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. In particolare, nelle regioni a rischio per le banche ispezionate operavano complessivamente 655 filiali, di cui 154 appartenenti ad intermediari bancari aventi direzione generale in altre regioni.

Gli accertamenti sono stati diretti a verificare l'osservanza delle disposizioni in argomento (nella specie, quelle riguardanti gli obblighi di registrazione, identificazione della clientela e di segnalazioni di operazioni sospette), attraverso l'esame del funzionamento delle procedure gestite a livello accentrato, nonché dell'operatività svolta sia dalle sedi periferiche sia dalle reti di distribuzione operanti "fuori sede" (promotori, mediatori ecc.).

Nel medesimo periodo, sono stati ispezionati 12 intermediari non bancari, di cui 3 società di assicurazioni, 4 società fiduciarie, 3 società di intermediazione mobiliare, una società di gestione del risparmio ed un cambiavalute. Le direzioni generali sono territorialmente così ripartite: 4 in Lombardia, 2 in Piemonte ed in Toscana ed 1 in Veneto, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia.

6.2.3 Gli esiti degli accertamenti

A seguito degli interventi ispettivi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- 13 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per omesse registrazioni in archivio unico informatico di rapporti continuativi ed operazioni e per mancate rilevazioni dei dati identificativi;

- 6 processi verbali di accertamento per infrazioni alle norme che disciplinano l'uso e la circolazione di assegni e di titoli al portatore.

Nei casi di riscontrate carenze organizzative e procedurali, gli intermediari ispezionati sono stati sottoposti ad un'azione di monitoraggio al fine di una più attenta osservanza della normativa di settore.

Le anomalie accertate con maggiore frequenza concernono:

- errate ed incomplete acquisizioni dei dati identificativi della clientela;

- disfunzioni procedurali in sede di alimentazione e gestione dell'archivio unico informatico, frequentemente riconducibili alla non corretta integrazione tra le procedure contabili e l'archivio stesso;

- difficoltà interpretative della normativa secondaria, in relazione agli obblighi ed alle modalità di registrazione di operazioni;

- insufficiente attenzione alla materia dell'antiriciclaggio da parte delle funzioni preposte ai controlli interni, dovuta talvolta alla non piena consapevolezza dei rischi operativi, economici e reputazionali connessi ad un eventuale coinvolgimento dell'intermediario in fenomeni di riciclaggio;
- insufficiente sensibilizzazione dell'ambiente aziendale e del personale di filiale alle problematiche inerenti alla collaborazione attiva.

6.2.4 Altre attività

Al fine di agevolare gli intermediari nell'individuazione delle anomalie inerenti alla registrazione di operazioni e rapporti continuativi nell'archivio unico informatico, è continuata la distribuzione al sistema bancario, attraverso il sito *Internet* dell'UIC, di un apposito prodotto informatico elaborato sulla base delle esperienze maturate in sede ispettiva, in ragione delle anomalie più frequentemente riscontrate.

Il *software* offre agli intermediari la possibilità di monitorare periodicamente la qualità delle registrazioni presenti nell'archivio unico informatico e di intervenire per correggere le anomalie rilevate, in un'ottica ispirata al principio cardine di assicurare la completa ricostruibilità dei flussi finanziari.

6.3 L'attività di controllo svolto nei confronti delle società finanziarie

Le verifiche nei confronti delle società finanziarie hanno riguardato la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ex art. 106 del Testo Unico Bancario e l'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate alla clientela.

Gli interventi sono stati effettuati nei confronti di intermediari individuati sulla base dell'operatività e di eventuali elementi di criticità emersi nell'espletamento dell'attività svolta dall'Ufficio nell'ambito della gestione dell'elenco previsto dal suddetto art.106. Nel periodo gennaio – dicembre 2004 sono stati effettuati 9 interventi ispettivi presso società ubicate nelle seguenti regioni: Campania (5), Lombardia (2) e Piemonte (2).

È stata riscontrata, tra l'altro, scarsa attenzione degli intermediari ispezionati alla pubblicità delle condizioni contrattuali inerenti alle operazioni ed ai servizi offerti alla clientela.

6.4 L'attività di collaborazione con le autorità giudiziarie ed investigative

L'Ufficio ha continuato ad offrire la propria collaborazione alle autorità giudiziarie ed investigative attraverso appositi incontri diretti ad illustrare le potenzialità a fini d'indagine dell'archivio unico informatico in essere presso gli intermediari.

Sotto questo profilo, sono stati evidenziati i vantaggi offerti dall'utilizzo di detto archivio che consente, tra l'altro, forme nuove di cooperazione tra le Autorità inquirenti ed il sistema finanziario, in particolare:

- celerità nell'evasione delle richieste avanzate dagli organi inquirenti con riduzione significativa dei costi per il sistema;

- facilità della rappresentazione d'insieme dell'operatività svolta dall'intermediario riconducibile al soggetto indagato;

- ampiezza informativa dei dati e delle notizie in essere presso gli intermediari anche con riferimento all'operatività con Paesi "off-shore" o con zone particolarmente esposte al rischio di riciclaggio.

7. ATTIVITA' IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI E AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA

I soggetti iscritti nell'Elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio sono complessivamente circa 24.000. Di essi, circa 1.500 operano nei confronti del pubblico, circa 20.700 sono società che svolgono attività finanziaria nell'ambito del gruppo di appartenenza, 1061 sono confidi, 163 casse peota e 578 cambiavalute. Nel corso dell'anno in rassegna sono stati iscritti nell'Elenco degli intermediari finanziari 831 soggetti (823 nuovi iscritti e 8 reiscrizioni) e ne sono stati cancellati circa 290.

Un rilevante impatto sulle funzioni dell'Ufficio in sede di iscrizione di nuovi soggetti ha avuto l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi dettata dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 326/2003, che ha definito requisiti minimi di capitale e di patrimonio per i cd. confidi. Al riguardo, è stato avviato un sistematico approfondimento delle tematiche connesse all'operatività dei soggetti interessati, procedendo, nei limiti della generale potestà di autorganizzazione nella tenuta della sezione speciale dell'elenco generale ex art. 155, comma 4, T.U.B., alla determinazione di *guide-lines* nell'interpretazione e applicazione del nuovo testo legislativo e, in relazione ad alcune lacune e discrasie normative, alla proposizione al competente Ministero di nuove modifiche.

Il Decreto ministeriale 14 novembre 2003 ha introdotto requisiti patrimoniali più rigorosi per gli intermediari che rilasciano garanzie al pubblico. L'Ufficio in tale settore ha, coerentemente, intensificato i controlli; questi, prima basati prevalentemente su riscontri formali, prevedono ora verifiche dei suddetti requisiti.

Nel 2004 è inoltre proseguita la collaborazione con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con la Banca d'Italia e con le autorità inquirenti. Dalle segnalazioni in tal modo ricevute l'Ufficio ha acquisito ulteriori indicazioni e informazioni utili per orientare i controlli, anche avendo riguardo all'esigenza di verificare l'osservanza della normativa antiriciclaggio e della disciplina in materia di usura.

I controlli eseguiti, attivati anche a seguito di numerosi esposti ricevuti da parte della clientela, hanno consentito di individuare, per circa 265 soggetti, posizioni suscettibili di ulteriori approfondimenti ed hanno comportato l'attivazione di 157 accertamenti cartolari e il conferimento di 34 incarichi ispettivi nei confronti di società finanziarie iscritte, nonché l'effettuazione di contestazioni - ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico bancario - nei confronti di 13 intermediari, sfociate in 5 proposte di cancellazione al Ministero. Tali ultimi provvedimenti, così come i provvedimenti conseguenti alle contestazioni effettuate ai sensi dell'art. 145 T.U.B. (n. 5, nel corso del 2004), sono stati adottati all'esito dell'iter procedimentale descritto dalla Circolare 50/2001, la quale prevede la previa valutazione dei fatti da parte della Commissione Consultiva per l'esame delle irregolarità.

Sono state inoltrate 5 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per ipotesi di abusivo svolgimento di attività finanziaria e di falsità nelle attestazioni rese in ordine ai requisiti di onorabilità.

A fronte dei numerosi quesiti formulati dai soggetti interessati e in considerazione delle notevoli ricadute sulla disciplina dell'intermediazione creditizia, sono state, inoltre, avviate attività di studio sulle più importanti novità introdotte dalla riforma del diritto societario di cui ai Decreti Legislativi n.ri 5 e 6 del 2003, con specifico riferimento alle modifiche ed integrazioni al Testo Unico bancario apportate dal provvedimento di coordinamento, D.Lgs. 37/2004. In particolare, l'Ufficio, appositamente consultato per i profili di competenza, ha fornito il proprio contributo alla stesura dello schema di regolamento – invero, ancora in fase di completamento – concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari e del mercato mobiliare, che la Banca d'Italia ha presentato sulla base del nuovo testo dell'art. 109 T.U.B. al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per effetto dell'entrata in vigore della richiamata riforma, il requisito di capitale minimo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 106 T.U.B. è stato elevato fino a €. 600.000; gli intermediari operanti nei confronti del pubblico, che al 30 settembre 2004 non risultavano in possesso del capitale minimo, sono stati invitati, con apposita lettera circolare, a provvedere agli opportuni adeguamenti entro e non oltre la fine dell'anno.

In materia di contrasto all'usura, l'Ufficio ha partecipato all'Osservatorio permanente dei fenomeni dell'estorsione e dell'usura costituito presso il Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda l'elenco degli agenti in attività finanziaria, nel corso del 2004 sono stati iscritti 9.254 soggetti, mentre l'iscrizione è stata negata a 923 soggetti per insussistenza dei prescritti requisiti di legge. Complessivamente, al 31.12.2004, risultano iscritti 18.800 agenti (85% persone fisiche e 15% società), così ripartiti geograficamente: Nord 41%, Centro 27%, Sud e Isole 32%; le istanze respinte ammontano a circa 1.650. Sono stati cancellati dall'elenco 200 soggetti, di cui 3 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono state effettuate 3 contestazioni ai fini della cancellazione. E' stato richiesto l'intervento del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria per effettuare accertamenti nei confronti di 3 soggetti iscritti.

Un'attenzione particolare è stata rivolta all'attività di "*money transfer*", in considerazione del fatto che tale settore può costituire terreno fertile per fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Lo scambio di informazioni con gli organi investigativi in quest'ambito ha riguardato 70 soggetti.

8. ATTIVITA' IN MATERIA DI MEDIATORI CREDITIZI, OPERATORI IN ORO ED ALTRI OPERATORI NON FINANZIARI.

L'Albo dei mediatori creditizi è istituito ai sensi dell'art.16 della Legge n.108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura. Con esso, e con lo svolgimento dei relativi controlli, si perseguono, in particolare, finalità di trasparenza e conoscibilità degli operatori dei mercati finanziari, di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti (si pensi all'usura, all'esercizio abusivo di attività finanziaria).

L'Albo è tenuto dall'Ufficio a titolo principale e diretto sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il legislatore, nel sostituire il precedente ruolo degli agenti d'affari in mediazione, affidato dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39 alle Camere di Commercio, ha previsto una sanzione penale per l'abusivo esercizio dell'attività, ha fissato i medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari, ha richiesto requisiti minimi di professionalità, ha imposto l'obbligo di indicare gli estremi dell'iscrizione nell'Albo nella pubblicità a mezzo stampa.

Nel corso del 2004, si è mantenuto costante l'intenso flusso di istanze di iscrizione nell'Albo. Ciò ha reso necessario concentrare l'impegno nella relativa attività istruttoria.

I mediatori creditizi iscritti sono, alla data del 31 dicembre 2004, 37.245 di cui 33.477 persone fisiche e 3.765 società. Le persone fisiche iscritte si concentrano soprattutto, nell'ordine, nel Lazio (18%), in Campania (17%) e in Lombardia (11%); per le società l'ordine è ribaltato ma vede le stesse regioni ai primi tre posti: Lombardia e Lazio (18%), Campania (15%).

I controlli, anche alla luce dei numerosi esposti ricevuti per fatti di truffa, usura, ed estorsione, si sono concentrati in particolare sulla verifica dei requisiti soggettivi di onorabilità e di titolo di studio. I primi riscontri ottenuti hanno consentito di procedere alla sospensione o alla cancellazione di 78 soggetti iscritti. In 462 casi si è proceduto a cancellazione su istanza di parte, a seguito di cessazione dell'attività o al verificarsi di cause di incompatibilità.

L'esercizio dei controlli continua ad avvalersi della collaborazione con la Banca d'Italia, con le altre Autorità di vigilanza di settore e, più in particolare, con il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Sono anche stati avviati contatti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per problematiche connesse alle forme di pubblicità impiegate.

Per quanto riguarda il commercio di oro, la Legge 17 gennaio 2000, n.7, ne ha sancito la definitiva liberalizzazione assoggettandolo, nel contempo, a forme di vigilanza consistenti nell'accertamento del possesso, da parte di chi lo esercita in via professionale, di requisiti di tipo societario, patrimoniale e di onorabilità, in gran parte analoghi a quelli del settore finanziario. Le finalità perseguite sono la prevenzione di fenomeni illeciti nonché la selezione e il monitoraggio degli operatori e delle operazioni. Gli operatori in oro, quando diversi dalle banche, devono comunicare in via preventiva l'esercizio dell'attività all'Ufficio che provvede ad attribuire loro un codice identificativo.

Nel corso del 2004 sono pervenute all'Ufficio 11 comunicazioni di esercizio in via professionale del commercio di oro. Dall'entrata in vigore della legge ne sono pervenute 186. Inoltre, nel 2004 si sono rilevati 9 casi di cessazione dell'attività e, pertanto, gli operatori professionali attivi nel settore, alla data del 31 dicembre 2004, sono 156.

Altro obbligo introdotto dalla normativa del 2000 è quello della dichiarazione all'U.I.C. di ogni trasferimento di oro, da chiunque eseguito, per importi pari o superiori a 12.500 euro. Nel 2004 sono pervenute, al riguardo, circa 70.000 dichiarazioni, per un totale di circa 320.000 dall'entrata in vigore della Legge 7/2000. L'Ufficio utilizza i relativi dati per finalità antiriciclaggio e li mette a disposizione delle altre amministrazioni competenti per fini fiscali o di ordine e sicurezza pubblica.

Infine, ai sensi del D. Lgs. n.374 del 1999, l'Ufficio riceve dalle autorità di settore dati ed informazioni sulle imprese non finanziarie destinatarie della disciplina antiriciclaggio. In collaborazione con tali autorità, si sta studiando la fattibilità di un archivio centrale per ognuna delle citate categorie al fine di disporre di strumenti di conoscenza informatizzati, omogenei e centralizzati, anche per far fronte a richieste di informazioni provenienti dagli organi investigativi o dall'Autorità giudiziaria.

9. ATTIVITA' IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SANZIONATORI

9.1 Procedimenti in materia di intermediari finanziari

L'Ufficio ha proceduto all'esame di nn. 35 contesti per le violazioni delle norme contenute nei Titoli V e VI del Testo Unico Bancario commesse da intermediari finanziari, dai soci e dagli esponenti aziendali. All'esito della valutazione, è stata disposta l'archiviazione di n. 2 procedimenti e la trasmissione di nn. 33 proposte sanzionatorie al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale ha emesso nel corso dell'anno un totale di n. 53 decreti sanzionatori. Le sanzioni comminate sono ammontate ad € 146.585.

Attualmente sono in fase istruttoria altri nn. 5 contesti, avviati a seguito di contestazioni mosse dall'Ufficio per l'inosservanza delle sopra citate norme.

9.2 Procedimenti relativi alle violazioni previste dall'art. 3 del Decreto – Legge 28 giugno 1990 conv. in Legge 4 agosto 1990 n. 227

L'attività svolta in materia ha riguardato:

1. la trattazione di 1.041 contestazioni, elevate dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in considerazione (Dogane e Guardia di Finanza); l'ammontare delle violazioni contestate, commisurate all'entità dei valori portati al séguito, è stato pari a 53.741.114 euro;

2. la conseguente predisposizione della relazione illustrativa per il Ministro, prevista dall'art. 31 DPR n. 148/88.
 All'esito della valutazione delle relazioni illustrative trasmesse dall'Ufficio, le sanzioni comminate ammontano ad € 9.897.040.

3. la definizione in via breve delle contestazioni (ex art. 30 DPR n. 148/88) con l'adozione dei relativi provvedimenti di estinzione degli illeciti da parte dell'Ufficio in 787 casi; nel complesso detti provvedimenti hanno comportato, per l'Erario, un introito di cassa complessivo di € 2.950.797.

9.3 Altri procedimenti sanzionatori

L'Ufficio ha trattato n. 4 procedimenti per violazione dell'art. 1 del D.L 220/90, convertito in Legge n. 278/1990 (misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq), per i quali l'ammontare delle violazioni contestate è stato pari ad euro 1.827.218. All'esito della valutazione delle relazioni tecniche, trasmesse al Ministro come previsto dall'art. 31 DPR n. 148/88, le sanzioni comminate ammontano a circa € 876.067. In un solo caso si è provveduto alla definizione in via breve del contesto ex art. 30 DPR n. 148/88, che ha comportato per l'Erario un introito di cassa pari ad € 11.262,38.

Attualmente sono anche in fase istruttoria n. 5 contesti, avviati a seguito di contestazioni mosse dall'Ufficio per l'inosservanza delle disposizioni nazionali e comunitarie (legge n. 431/2001 e Reg. CE n. 881/2002) in materia di finanziamento al terrorismo.

10. COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nel periodo di riferimento l'Ufficio ha svolto attività di collaborazione con diverse Procure della Repubblica nell'ambito di indagini giudiziarie attinenti all'attività di enti creditizi, a fatti di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale.

Per quanto concerne i rapporti di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, nel corso dell'anno l'Ufficio ha fornito riscontro a 34 richieste di informazioni relative ad oltre 600 soggetti. Complessivamente, dal 1997 sono state evase 370 richieste pervenute dall'Autorità Giudiziaria, in relazione a circa 3.300 soggetti.

11. CONCLUSIONI

Criticità normative e spunti di riforma

Il sistema antiriciclaggio e antiterrorismo sembra richiedere, sul piano normativo, un intervento di coordinamento e di aggiornamento. E ciò al fine di ordinare in maniera più omogenea le disposizioni, che si sono succedute nell'arco di quindici anni, e di rendere la disciplina domestica perfettamente in linea con gli standard internazionali più recenti. Anche in tale prospettiva, il rapido completamento della disciplina antiriciclaggio applicabile alle imprese non finanziarie e ai liberi professionisti coinvolti nel sistema, attraverso l'adozione delle disposizioni di attuazione del D.Lgs. n.56 del 2004, riveste carattere di priorità.

Su di un piano generale appare opportuno:

- l'emanazione di un testo unico. L'art.5 della Legge Comunitaria per il 2004, di recente approvata, esprime una delega per l'emanazione di un testo unico in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario. Sebbene non tutti gli aspetti della disciplina rilevante appaiano compresi nell'ambito del consolidamento (si pensi, soprattutto, al dispositivo per il contrasto del finanziamento del terrorismo), si tratta di un'occasione importante per porre mano ad un riordino del sistema normativo. Esso deve procedere sia verso la sistemazione organica delle norme vigenti, sia verso la razionalizzazione normativa necessaria per eliminare contraddizioni, anacronismi, lacune.

- il recepimento di misure internazionali. E' necessario assicurare l'adeguamento dell'ordinamento italiano rispetto alle indicazioni di recente formulate in fonti internazionali. Il riferimento è, soprattutto, alle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale nella versione riformata nel 2003; sullo sfondo, tuttavia, vi sono la terza direttiva antiriciclaggio e antiterrorismo dell'Unione Europea (attualmente all'esame del Parlamento Europeo, la cui emanazione è prevista prima dell'autunno del 2005) e la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo (già definita e in procinto di essere aperta per la firma e la ratifica degli Stati). Le fonti richiamate esprimono standard tra loro omogenei; essi, ispirati a principi diversi da quelli posti alla base del sistema italiano, sono suscettibili di produrre effetti rilevanti nel nostro ordinamento.

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Continua la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria per l'approfondimento di casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I flussi di informazione con l'Ufficio comprendono ipotesi nelle quali Procure forniscono elementi acquisiti nel corso di indagini che possono rivelarsi utili per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio sul piano finanziario (art.3, comma 5, della Legge n.197 del 1991). Tali ipotesi, sebbene significative, sono tuttavia limitate nel numero.

Per altro verso, sono frequenti i casi di richieste di acquisizione di informazioni in possesso dell'Ufficio, formulate da procure della Repubblica in relazione a indagini per fatti di riciclaggio e criminalità economica.

Misure antiterrorismo per il congelamento dei beni e la segnalazione delle operazioni sospette

Alcune riforme specifiche sono necessarie per completare il sistema di contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

Da un lato, è in fase di definizione la regolamentazione destinata a consentire l'efficiente applicazione del sistema per il congelamento delle risorse di soggetti sospettati di terrorismo, specie con riferimento a beni non finanziari.

Per altro verso, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette deve essere esplicitamente esteso, al di là del riciclaggio, al finanziamento del terrorismo.